Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 febbraio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2156.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 1 al n. 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Art. 1. — L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e di letterature straniere è costituito dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lingue e letterature straniere.

Appartengono alla Facoltà di economia e commercio i seguenti laboratori, istituti e seminari:

Laboratorio di Economia politica;
Laboratorio di Scienza delle finanze e Diritto finanziario;
Laboratorio di Politica economica e finanziaria;
Laboratorio di Economia e politica agraria;
Laboratorio di Statistica;
Laboratorio di Geografia economica;
Laboratorio di Matematica generale e finanziaria;
Laboratorio di Merceologia;
Laboratorio di Tecnica bancaria e professionale industriale e commerciale;
Laboratorio di Ragioneria generale e applicata;
Istituto di Storia economica;
Seminario di Diritto.

Appartengono alla Facoltà di lingue e letterature straniere i seguenti seminari:

Seminario di Letteratura francese;
Seminario di Letteratura inglese;
Seminario di Letteratura tedesca;
Seminario di Letteratura spagnola;
Seminario di Letteratura russa.

I laboratori e seminari hanno lo scopo di completare con esercitazioni pratiche gli insegnamenti e di addestrare gli studenti alla ricerca scientifica.

I laboratori e seminari sono diretti dal professore della rispettiva materia oppure da uno dei professori delle materie a cui il laboratorio, seminario si riferisce, su nomina del rettore.

Fa parte dell'Istituto la biblioteca generale.

Sono deferite ad una Commissione le seguenti attribuzioni:

a) la determinazione delle direttive da seguirsi negli acquisti delle opere e delle pubblicazioni periodiche da parte della biblioteca;

b) la deliberazione sugli acquisti di opere e pubblicazioni, proposti dai professori e dagli allievi, sui fondi della biblioteca, la vigilanza sul personale e sul materiale della biblioteca, il regolamento dell'attività della biblioteca, l'amministrazione dei fondi assegnati alla biblioteca;

c) il controllo amministrativo dell'impiego dei fondi assegnati ai laboratori e seminari, per la parte destinata ai direttori dei laboratori e seminari, all'acquisto di opere e pubblicazioni, acquisto da farsi per mezzo della biblioteca, che cura la catalogazione anche delle opere e pubblicazioni acquistate dai laboratori e seminari.

La Commissione anzidetta è composta di tre professori dell'Istituto di ruolo o fuori ruolo o emeriti o onorari i quali vengono nominati per un biennio accademico dal rettore dopo aver sentito il parere del Senato accademico.

Il rettore designa presidente della Commissione uno dei tre professori nominati.

La Commissione fa al rettore le sue proposte per tutto quello che si riferisce al personale, ai fondi, alle suppellettili della biblioteca, e rende conto annualmente del suo operato.

Segretario della Commissione della biblioteca è il direttore della biblioteca.

Art. 2. — Salve le disposizioni speciali che potranno essere prese dal Senato accademico sentita la Facoltà interessata per qualche materia complementare, ogni corso si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di laboratorio e seminario.

Art. 3. — Oltre ai corsi ufficiali possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato.

I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso entro il mese di giugno. Ciascun Consiglio di Facoltà esamina entro il mese di settembre i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e li coordina fra loro e con i corsi ufficiali. Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e risponda alle prescrizioni dell'art. 59 del regolamento generale universitario, può aver titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 60 del regolamento stesso, su deliberazione della Facoltà competente.

Art. 4. — Per gli studenti provenienti da altre Facoltà e per i laureati, la Facoltà competente determina caso per caso l'anno a cui lo studente deve essere iscritto, i corsi che deve seguire e gli esami da sostenere. Lo studente è tenuto ad inoltrare domanda non oltre il 31 dicembre e deve in ogni caso, essere fornito del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspira.

Art. 5. — L'Istituto conferisce le seguenti lauree:

1) in Economia e commercio;

2) in Lingue e letterature straniere;

i seguenti diplomi:

1) di magistero in Economia e diritto;

2) di magistero in Economia aziendale;

3) di perfezionamento in una delle lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesca, spagnola e russa.

Art. 24, è modificato nel senso che la Scuola di perfezionamento e corso di specializzazione in Lingue e letterature straniere annessa alla Facoltà di lingue e letterature straniere conferisce il diploma o l'attestato di frequenza anche in lingua inglese.

Gli articoli dal n. 25 al n. 31 relativi alla Scuola di perfezionamento negli studi applicati alla preparazione per lo svolgimento dell'attività economica nell'Europa sud-orientale e nel Levante sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2157.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto privato comparato;

Diritto diplomatico consolare.

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Statistica economica;

Storia dei partiti politici;

Storia del giornalismo.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Semeiotica chirurgica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1963, n. 2158.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 18 dicembre 1962, n. 1741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di Diritto e procedura penale;
Scienza delle finanze.

Art. 13, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze politiche è modificato nel senso che al secondo comma è aggiunta la propedeuticità dell'esame di Economia politica nei riguardi di quello di Scienza delle finanze.

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Avicoltura e cognicoltura (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2159.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di Microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2160.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia di San Pio X, in rione Villa Menichini del comune di Catanzaro.

N. 2160. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catanzaro in data 12 febbraio 1963, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella Parrocchia di San Pio X, in rione Villa Menichini del comune di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2161.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle « Suore di Gesù Buon Pastore », dette anche « Pastorelle », con sede in Albano Laziale (Roma).

N. 2161. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle « Suore di Gesù Buon Pastore », dette anche « Pastorelle », con sede in Albano Laziale (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2162.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Meridionale Italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.

N. 2162. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Meridionale Italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 2163.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, sita nel comune di Ostuni (Brindisi).

N. 2163. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, sita nel comune di Ostuni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1964
Atti del Governo, registro n. 180, *foglio n.* 57. — VILLA

LEGGE 3 febbraio 1964, n. 3.

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Norme generali

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Circoscrizioni elettorali

Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

Art. 3.

Applicabilità del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per l'applicazione del citato testo unico le parole: « Camera dei deputati », « deputato », « Segreteria della Camera dei deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio regionale », « consigliere regionale », « Cancelleria della Corte di appello ».

Art. 4.

Convocazione dei comizi elettorali

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede della Amministrazione comunale di Trieste non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

TITOLO II

ELETTORATO - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Art. 5.

Elettori del Consiglio regionale

Sono elettori del Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Art. 6.

Iscrizione nelle liste elettorali

In caso di indizione delle elezioni regionali per una data precedente il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui tale indizione si verifica di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e il 1° maggio.

Nel caso di cui al comma precedente, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto nè essere considerati elettori ad ogni effetto fino al compimento di tale età.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti si osservano le norme contenute nella legge 9 febbraio 1963, n. 46.

Art. 7.

Eleggibilità a consigliere regionale

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Art. 8.

Cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) i giudici della Corte Costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;

b) il capo e vice capo della polizia;

c) i capi di Gabinetto dei Ministri;

d) il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;

e) il commissario del Governo nella Regione;

f) i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonchè gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;

i) i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.

Art. 9.

Altre cause di ineleggibilità

Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non hanno ancora reso il conto.

Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione, anzichè allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10.

Art. 10.

Decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità previste dai precedenti articoli 8 e 9 importano, allorchè sopravvengono, la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, semprechè l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati.

Art. 11.

Incompatibilità

L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli eletti di cui al comma precedente devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando la opzione si intendono prescelte le altre cariche e l'eletto decade da consigliere regionale.

Art. 12.

Altre incompatibilità

Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni « membro del Parlamento » con « consigliere regionale », « Governo » con « Giunta regionale », « Amministrazione dello Stato » con « Amministrazione regionale », « Stato » con « Regione », « funzioni di Governo » con « la carica di membro della Giunta regionale ».

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE PER LA PRIMA ELEZIONE

Art. 13.

Ufficio centrale regionale

Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

L'Ufficio centrale regionale è assistito da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal presidente della Corte medesima e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente.

Art. 14.

Ufficio centrale circoscrizionale

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del Collegio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è assistito da un cancelliere del Tribunale, designato dal presidente del Tribunale medesimo e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale.

Art. 15.

Contrassegni di lista

Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito.

Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalità stabilite dallo articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, all'Ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 16.

Rappresentanti di partito o di gruppo politico

La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nei singoli Collegi, deve essere effettuata con le modalità dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura di Trieste che provvederà a rimetterle a ciascuno Ufficio centrale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione.

La designazione di eventuali rappresentanti supplenti può essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 17.

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al precedente articolo 14, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

Contro la eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

Art. 18.

Compilazione delle liste

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Art. 19.

Certificati elettorali

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 20.

Schede elettorali

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 21.

Norme speciali per gli elettori

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, fuori residenza per motivi di

imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano, purchè nel territorio della Regione, con le modalità di cui all'articolo 50 del testo unico anzidetto.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 22.

Voti di preferenza

L'elettore può manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 23.

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 14, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ogni lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

6) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

7) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);

8) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

Art. 24.

Proclamazione degli eletti in sede circoscrizionale

Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 25.

Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale secondo le norme dell'articolo 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 26.

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma del precedente articolo 13, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi di cui al n. 1). A tal fine divide la

somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 27.

Proclamazione in sede regionale

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 28.

Opzione

Il consigliere regionale eletto in più di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 29.

Attribuzione di seggi vacanti

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 30.

Convalida degli eletti

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Art. 31.

Operazioni del Consiglio regionale in sede di convalida

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

TITOLO IV

CONTENZIOSO

Art. 32.

Ricorso al Consiglio regionale avverso l'elezione

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di elegibilità sia in materia di operazioni elettorali.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 33 e 34.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 33.

Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilità

Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 31 o all'articolo 32 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 34.

Ricorso al Consiglio di Stato per le operazioni elettorali

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 35.

Poteri di correzione

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso presentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui è ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 44.

Art. 36.

Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza

Quando succesivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 37.

Ricorso al Consiglio regionale in materia di decadenza

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 36, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perchè ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale devè deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 38.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 38.

Ricorso alla Corte di appello in materia di decadenza

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 36 e 37, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Art. 39.

Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità

Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Art. 40.

Ricorso al Consiglio regionale in materia di incompatibilità

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinchè provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 41.

Ricorso alla Corte di appello in materia di incompatibilità

Quando il Consiglio regionale cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 39 e 40, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

La Corte d'appello entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità. Ove dichiari l'incompatibilità, assegna, con la stessa pronuncia, al consigliere regionale un termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica

che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

La sentenza di decadenza, a cura della cancelleria della Corte d'appello, è notificata al presidente del Consiglio regionale, al consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

Art. 42.

Sostituzione del consigliere regionale decaduto

Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un consigliere regionale, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non può adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

Art. 43.

Legittimazione a ricorrere

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Può inoltre presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.

Art. 44.

Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Norme sulla convocazione del Consiglio regionale

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo statuto predetto.

Art. 46.

Presidenza provvisoria

Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'Ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario.

Art. 47.

Elezione della Giunta regionale

Costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio procede alla elezione del presidente della Giunta regionale e, successivamente, a quella dei componenti della Giunta medesima, a norma degli articoli 35 e 36 dello Statuto speciale della Regione.

Art. 48.

Composizione provvisoria della Giunta regionale

Fino a quando non sarà emanata la legge regionale prevista dall'articolo 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale è composta del presidente, di otto assessori effettivi e di due assessori supplenti.

Art. 49.

Norma transitoria in materia di ineleggibilità

Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilità previste dal primo comma dell'articolo 8 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 50.

Applicazione della legge

Gli articoli di cui al Titolo II ed al Titolo IV della presente legge hanno vigore anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 13 dello Statuto.

Art. 51.

Disposizioni finanziarie

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TAVIANI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA A

TABELLA B

N. B. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963.

Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, con il quale venne costituito, tra lo Stato e la provincia di Napoli, un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 4 settembre 1962, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio è stato fissato in L. 500.000 annue per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64;

Vista la deliberazione n. 403, in data 25 marzo 1963, con la quale il Consiglio provinciale di Napoli ha determinato di aumentare il contributo della Provincia a favore del Consorzio di rimboschimento da L. 500.000 a L. 750.000 annue per i predetti esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Napoli con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, viene elevato, per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 a L. 750.000 (settecentocinquantamila) annue, subordinatamente al versamento, da parte della provincia di Napoli, della medesima quota annua a favore del Consorzio stesso.

Detto contributo, per entrambi gli esercizi finanziari suddetti, sarà prelevato sul cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1963

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1963
Registro n. 10 Corpo forest. dello Stato, foglio n. 103. — D'ALENA

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1963.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che istituisce l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che sopprime e pone in liquidazione il predetto ente;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1957, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) sono avocate all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.);

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto ente sono ultimate, per cui a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto la quale si chiude con un avanzo finale di L. 856.551.274 che è stato versato al fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1963
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 256. — VENTURA SIGNORETTI

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO LIQUIDAZIONI

Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura - U.N.S.E.A. - in liquidazione

Bilancio finale di liquidazione al 31 maggio 1963

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate:		
Cassa e banche	L.	776.300.818
Crediti verso terzi	»	924.491.354
Depositi cauzionali	»	3.176.086
Interessi attivi	»	41.349.193
	L.	1.745.317.451
Passività estinte:		
Debiti verso terzi	L.	810.888.739
Debiti tributari	»	73.538.012
Indennità di licenziamento	»	1.435.213
Spese generali	»	2.904.213
	L.	888.766.177
Avanzo finale di liquidazione	»	856.551.274
	L.	1.745.317.451

Il capo dell'Ufficio liquidazione: CORBO

b) *Conto economico*

SPESE E PERDITE

Sopravvenienze passive:			
accertamento di nuovi e maggiori debiti v/ terzi	L.	626.842.008	
accertamento di debiti tributari	»	73.538.012	
per indennità di licenziamento	»	1.435.213	
	L.	701.815.233	
Insussistenze di attività:			
per accertamento di minori crediti v/ terzi	L.	385.339.472	
Spese:			
spese generali	»	2.904.213	
			L. 1.090.058.918
Avanzo finale di liquidazione			» 856.551.274
			L. 1.946.610.192
Avanzo di liquidazione alla data delle consegne (16 maggio 1957)			L. 181.349.512
Erario c/ anticipazioni			» 1.550.000.000

RENDITE E PROFITTI

Sopravvenienze attive:			
accertamento di nuovi e maggiori crediti v/ terzi	L.	150.543.410	
Insussistenze di passività:			
accertamento di minori debiti v/ terzi	»	23.368.077	
Rendite:			
interessi attivi	»	41.349.193	
			» 215.260.680
			L. 1.946.610.192

(1744) *Il capo dell'Ufficio liquidazione*: CORBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Albidona (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.087.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1609)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1963, numero 27696/5383, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Miani Antonia, nata in Andria il 4 maggio 1903 della zona demaniale facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Canosa ed Andria estesa mq. 70 riportata in catasto alla particella numero 173 1/5 del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 153.

(1584)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Alezio (Lecce), dell'attuale sede della Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64545 del 28 gennaio 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Alezio (Lecce), dell'attuale sede della Casa della Madre e del Bambino, sita in Alezio (Lecce), in via Umberto I, angolo via Immacolata, su di una superficie complessiva di mq. 372, del periziato valore di L. 3.486.000 (tremilioniquattrocentottantaseimila), distinta in catasto al foglio n. 6 particelle 489 e 490.

(1205)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Montaguto

Con decreto provveditoriale n. 4162 in data 24 gennaio 1964, è stato approvato, il piano di zona del comune di Montaguto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1337)

Approvazione del piano di zona del comune di Zungoli

Con decreto provveditoriale n. 4161 in data 24 gennaio 1964, è stato approvato, il piano di zona del comune di Zungoli, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1339)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 441 mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Trapani Leoluca Francesco di Leoluca - Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 655 mod. 241 D.P. — Data: 18 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Olivero Cesare fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 663 mod. 241 D.P. — Data: 21 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Olivero Cesare fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661 mod. 241 D.P. — Data: 21 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Olivero Cesare fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2047 mod. 241 D.P. — Data: 28 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Mosca Maria nata a Napoli il 18 luglio 1905 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2048 mod. 241 D.P. — Data: 28 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Mosca Maria nata a Napoli il 18 luglio 1905 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 650 mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Cerami Paolo nato a Petralia Sopr. il 14 febbraio 1896 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 mod. 241 D.P. — Data: 7 gennaio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Bianco Giacomo nato a Castellammare del Golfo il 2 settembre 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1810 mod. 241 D.P. — Data: 3 aprile 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Valente Lucia nata a Nola il 28 agosto 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 mod. 241 D.P. — Data: 22 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Campobasso — Intestazione: Lembo Filomena, nata a Ferrazzano il 24 gennaio 1921 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 19.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 mod. 241 D.P. — Data: 10 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Rivero Lazzaro, nato ad Acceglio il 14 aprile 1905 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6962 mod. 25-A D.P. — Data: 21 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ferracci Gina fu Bernardino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 mod. 241 D.P. — Data: 13 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Indelicato Gaspare, nato a Marsala il 3 settembre 1896 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 mod. 241 D.P. — Data: 17 dicembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Pescara — Intestazione: De Lucis Francesca Paola Telisa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21541 mod. 25-A D.P. — Data: 30 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ficorilli Giovanni nato a Sulmona il 27 maggio 1886 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno conseguati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 gennaio 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(1052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,45	622,46	622,52	622,48	622,47	622,46	622,48	621,95	622,46	622,46
$ Can.	576,23	576,25	576,30	576,325	575,65	576,20	576,40	573 —	576,20	576,20
Fr. Sv.	144,16	143,85	143,85	143,8475	143,80	143,98	143,84	144 —	143,98	143,88
Kr. D.	90,04	90,05	90,06	90.055	90 —	90,04	90,06	89,98	90,04	90,04
Kr. N.	86,95	86,935	86,95	86,93	87 —	86,93	86,94	86,70	86,93	86,93
Kr. Sv.	120,04	120,14	120,16	120,16	120 —	120,03	120,13	119,90	120,03	120,03
Fol.	172,67	172,61	172,62	172,6375	172,80	172,63	172,64	172,47	172,62	172,62
Fr. B.	12,50	12,497	12,4925	12,497	12,495	12,49	12,4975	12,35	12,48	12,50
Franco francese	127,02	127,03	127,04	127,0375	127 —	127,03	127,035	126,95	127,03	127,03
Lst	1741,64	1741,75	1741,85	1741,85	1741,875	1741,60	1741,75	1740,90	1741,60	1741,75
Din. occ.	156,68	156,69	156,70	156,705	156,695	156,64	156,705	156,55	156,65	156,70
Scell. Austr.	24,10	24,09	24,08	24,0875	24,05	24,08	24,08875	24,07	24,08	24,09
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,735	21,70	21,73	21,7225	21,60	21,73	21,73

Media dei titoli del 12 febbraio 1964

Rendita 5 % 1935	110,125
Redimibile 3,50 % 1934	88,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	94 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1964

1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576,362
1 Franco svizzero	143,844
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	86.935
1 Corona svedese	120,145
1 Fiorino olandese	172,639
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	127,036
1 Lira sterlina	1741,80
1 Marco germanico	156,705
1 Scellino austriaco	24,088
1 Escudo Port.	21,729

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 17 ottobre 1963, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la predetta sessione di esami;

Visto il foglio n. 757 S. G. in data 18 settembre 1963, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Vincenzo Peruzzo, quale presidente della Commissione giudicatrice predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, è costituita come appresso:

Presidente:

Peruzzo dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Sposito prof. dott. Mario, docente in patologia medica presso l'Università di Roma e primario dell'Ospedale San Giacomo di Roma;

Bonanome prof. dott. Alberto, docente in patologia chirurgica presso l'Università di Roma;

Borsò prof. dott. Angelo, docente in clinica ostetrico-ginecologica e primario ostetrico dell'Ospedale San Giacomo di Roma;

Bevere prof. dott. Lorenzo, docente in igiene presso l'Università di Roma;

Manassei prof. dott. Casimiro, medico di bordo, presidente dell'Associazione nazionale medici di bordo;

Vaudano, dott. Francesco, direttore generale in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Pinna dott. Gino, colonnello di porto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Giannico dott. Luigi, medico provinciale superiore in rappresentanza del Ministero della sanità;

Sono, inoltre, aggregati alla Commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue:

Ferri prof. Alfonso;

Josia prof. Vincenzo;

Arredi Barazzoni prof.ssa Margherita.

Le funzioni di segretario della Commissione, saranno esercitate dal dott. Formicola Giovanni, direttore di divisione di questo Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 e, qualora e operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1964-65.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, il 23 gennaio 1964
Registro n. 1, foglio n. 270

(1514)

Diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 17 ottobre 1963, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 19 ottobre 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della sessione di esami predetta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del bando della sessione di esami, occorre fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte della sessione di esami di cui alle premesse avranno luogo in Roma, nei giorni 20 e 21 aprile 1964, alle ore 8,30, presso il Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(1515)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 13 novembre 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1964, con inizio alle ore otto.

Presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Direzione generale degli affari generali e del personale, il giorno 19 marzo 1964, alle ore otto, avrà luogo la prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso.

(1757)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.